



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**53/2015**  
**Aprile/10/2015 (\*)**  
**Napoli 16 Aprile 2015**

***Con il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015, sono state definite le modalità operative per il credito d'imposta per gli anni 2014, 2015 e 2016 a favore delle strutture ricettive quali strutture alberghiere (con almeno sette camere per il pernottamento), strutture extra alberghiere nonché agenzie di viaggio e tour operator.***

Come noto, **l'articolo 9 del D.L. n. 83/2014**, c.d. "*Decreto della cultura e turismo*", ha introdotto a favore del settore turismo un particolare incentivo fiscale consistente in un **credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta**, allo scopo di favorire la digitalizzazione dell'attività per migliorare i servizi turistici e mettere a disposizione degli ospiti i servizi della rete, potenziando la qualità dell'offerta ricettiva.

Con il decreto ministeriale in esame sono stati definiti gli aspetti pratici dell'incentivo fiscale, in particolare il decreto attuativo **indica** le "*tipologie delle spese riconosciute, gli importi massimi di spesa, nonché i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute; le procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo; le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa*".

**L'agevolazione in esame riguarda gli anni 2014, 2015 e 2016, e consiste in un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo e promozione per la digitalizzazione dei servizi turistici, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, fino ad un importo complessivo massimo di 12.500 euro nel triennio.**

**Il bonus è "alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale".**

Ma vediamo nel dettaglio come si articola l'agevolazione fiscale in esame.

### **CHI PUÒ BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE**

Il D.L. specifica che destinatari del beneficio sono:

- **gli esercizi ricettivi singoli, cioè ad esempio strutture alberghiere a gestione unitaria, con un minimo di sette camere per il pernottamento degli ospiti, oppure strutture extra-alberghiere, come affittacamere, ostelli, case vacanze, residence, bed & breakfast**
- **gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, cioè strutture singole aggregate (nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, eccetera) a soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività (ad esempio ristorazione, prenotazioni, trasporto)**
- **le agenzie di viaggio e tour operator.**

### **QUALI SPESE CONSIDERARE PER IL CREDITO D'IMPOSTA**

Tenuto conto del tetto massimo stanziato a 41.666€ per ogni beneficiario, rientrano tra le spese eleggibili i costi sostenuti per:

- **impianti wi-fi ivi compresi l'acquisto e l'installazione di modem/router oltre alla dotazione di hardware per la ricezione del servizio mobile;**
- **siti web ottimizzati per il sistema mobile;**
- **programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;**
- **spazi pubblicitari volti a promuovere i servizi offerti su siti e piattaforme informatiche specializzate;**

- **servizi di consulenza e marketing digitale;**
- **offerte volte a poter offrire ospitalità a persone con disabilità;**
- **la formazione del personale dipendente e del titolare.**

Poiché l'agevolazione costituisce il 30% delle spese sostenute, **il credito d'imposta complessivo massimo** che i soggetti interessati potranno usufruire è nei tre anni di imposta di misura pari a 12.500€, ripartito in tre quote annuali di medesimo importo.

#### **PROCEDURA DA SEGUIRE PER LE AZIENDE CHE VOGLIONO ACCEDERE AL CREDITO D'IMPOSTA.**

Il decreto definisce i termini per l'invio e i contenuti delle domande, che **devono essere corredate dall'attestazione** rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulta l'effettività del sostenimento delle spese.

***Le istanze devono essere presentate telematicamente al Ministero dei beni e delle attività culturali dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese.***

Per quelle del 2014, le domande andranno inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il Ministero definirà le modalità telematiche di presentazione (sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto).

***Entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per presentare la domanda, il Ministero comunicherà all'impresa il riconoscimento (con indicazione del credito spettante) o il diniego dell'agevolazione.***

#### **SANZIONI PREVISTE**

Il credito d'imposta è **revocato** e il beneficio indebitamente fruito viene recuperato:

- **se viene accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi;**

- **nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;**
- **se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa;**
- **in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.**

## **TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta, che **non concorre alla formazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso e può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**